



COMUNE DI SAMUGHEO

PROVINCIA DI ORISTANO

ORDINANZA N. 17 DEL 28.03.2021

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 267/2000: ULTERIORI MISURE LOCALI DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 DAL 28.03.2021 AL 06.04.2021

Richiamata l'Ordinanza sindacale n.13 del 20.03.2021 così come modificata dalle ordinanze n.14 del 21.03.2021 e n. 15 del 23.03.2021, con la quale sono state adottate misure locali di restrizione e contenimento del rischio di diffusione del virus covid-19., con efficacia fino al 28 Marzo 2021 e, in particolare, al punto 1. è stato disposto che “ ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, è individuata quale “zona rossa” il Comune di Samugheo, per il quale sono adottate, a decorrere dalle ore 02:00 del 21.03.2021 e sino alle ore 14:00 del 28.03.2021, per la durata di sette giorni, eventualmente reiterabili per altri sette, sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dall'articolo 3 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, come integrate e modificate dall'art. 2 del D.L. 23 febbraio 2021, n. 15; ”;

Vista l'Ordinanza n.16 del 27.03.2021

Visti:

-la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

-l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

-il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

-la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

-il D.L. n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/11/2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID”;

-il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;



COMUNE DI SAMUGHEO

PROVINCIA DI ORISTANO

-il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

-il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; -il D.L. 23 Febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021 che hanno disposto l'applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

Richiamate, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Preso atto che il servizio Igiene Pubblica ha comunicato un ulteriore incremento dei casi positivi al virus SARS-CoV-2, e da n. 10 casi accertati in data 22.03.2021, la curva epidemiologica è andata in progressivo aumento, sino ai 57 accertati complessivamente alla data odierna;

Ricordato che, visto il coinvolgimento di classi di età quasi esclusivamente giovani, la situazione epidemiologica potrebbe evolvere in un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;

Valutato di prolungare, per il territorio del Comune di Samugheo alcune delle misure restrittive per il contenimento del contagio, previste sulle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto “di cui al DPCM 2 Marzo 2021” ovvero integrarne più stringenti per ulteriori giorni 10, decorrenti dal 28.03.2021;

Rilevato che il potere di emanare misure più restrittive, da parte del Sindaco, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19») e nello stesso D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e nell'articolo 32 della legge 833/1978;

Considerato che dal 22 Marzo La Sardegna è stata collocata in zona arancione e ai sensi del D.l 13 Marzo 2021, i giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa.

Ritenuto, pertanto, che:



COMUNE DI SAMUGHEO

PROVINCIA DI ORISTANO

– sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica ed in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione, che, in ragione della situazione di emergenza, devono essere adeguatamente salvaguardati;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus; Ribadito che tali provvedimenti sono destinati per loro natura ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Dato atto che dell'adozione del presente provvedimento è stata data comunicazione al Prefetto della Prefettura – U.T.G. di Oristano, all'Assessore Regionale alla Sanità, al Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale per la salute (ARES) ;

Richiamati:

–l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020;

–la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31.01.2021, avente per oggetto “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

–La circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 0006251-17/02/2021-DGPRES-DGPRES-P;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali » e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ss.mm. e ii.

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dalle ore 14:01 del 28.03.2021 e sino alle ore 14:00 del 06.04.2021, salvo eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico locale:
 - a) per tutta la vigenza del presente provvedimento, su tutto il territorio comunale, con riferimento agli esercizi pubblici di somministrazione di bevande, sono vietate le attività di asporto e di consegne a domicilio (cosidetto delivery);
 - b) Il mercato settimanale del Venerdì e il commercio in forma itinerante sono sospesi;



COMUNE DI SAMUGHEO

PROVINCIA DI ORISTANO

- c) sono vietati il porto e la detenzione di bottiglie, contenitori di vetro nonché dilattine in metallo e bottiglie di plastica, o di qualsiasi altro contenitore detenuti ai fini del consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico dell'intero territorio comunale;
- d) Invita la popolazione ad adottare tutti quei comportamenti responsabili nel rispetto delle restrizioni e a collaborare con le istituzioni evitando qualsiasi occasione di assembramento e rischio di diffusione del coronavirus, al fine di poter ristabilire le normali condizioni sanitarie pre-emergenziali;

DISPONE

Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua adozione, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

Dispone, altresì,

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

- All'Ufficio messo Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio;
- Alla Prefettura U.T.G. di Oristano
- Alla Questura di ORISTANO;
- All'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- Alla Provincia di Oristano;
- Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ATS di Oristano;
- Alle Forze dell'Ordine;
- Alla Polizia locale del Comune di Samugheo

Informa

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020

Inoltre che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Oristano entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



COMUNE DI SAMUGHEO

PROVINCIA DI ORISTANO

–ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.